

Direzione Regionale del Lazio

*Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

(AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA E DEL BAR PRESSO L'IMMOBILE SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE)



(Sede della DR LAZIO in Via G. Capranesi n° 54- ROMA)

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE
ADOPTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(L.123/07 - art. 26 del D. Lgs. 81/08)

x. I costi della sicurezza (speciali e ordinari)

In base al comma 5 all'art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Preliminarmente, al fine di far luce su questa non limpidissima questione, si rammenta che alla luce delle norme vigenti, i costi relativi alla sicurezza nell'ambito dei contratti pubblici, sono distinti fra:

costi della sicurezza speciali (o diretti): sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI, interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono dall'apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC);

costi della sicurezza ordinari (o indiretti): sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nell'offerta dell'operatore economico; si tratta quindi di costi afferenti l'attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota parte delle spese generali afferenti l'Impresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici).

Dall'esame del panorama normativo, si ritiene che solo per i primi la Stazione Appaltante sia tenuta ad effettuare una stima, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nel DUVRI. Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ai prezzi della Stazione Appaltante o ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Questi costi debbono essere esplicitati e tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta, rappresentando la quota da non assoggettare a ribasso, e sono quindi sottratti da ogni confronto concorrenziale. Pertanto, si può affermare che tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte e, pertanto, congrui per definizione.

I costi ordinari, quale componente del costo sicurezza proprio dell'Appaltatore, viceversa dovranno essere indicati dal singolo operatore economico, in sede di offerta ai sensi del comma 6 dell'art. 26 e del comma 3 bis dell'art. 86 del Codice dei contratti, e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto alle caratteristiche dell'appalto, ai sensi citato comma dell'art. 86 del Codice dei contratti. Tale componente, tuttavia, non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, bensì un costo che la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare separatamente nel Quadro Economico relativo all'appalto. Si ritiene pertanto che la Stazione Appaltante, al contrario di quanto invece parte della dottrina sostiene,

non debba effettuare alcuna stima o artificio contabile per determinare a priori un costo della sicurezza generica, o del personale, non avendo la Norma in alcuna parte stabilito tale incombenza e per la semplice constatazione che la Stazione Appaltante ignorando, ovviamente, le realtà delle diverse singole organizzazioni aziendali, non ha modo di determinare tale importo, se non in termini del tutto ipotetici. Senza dimenticare la criticità connessa con il dover estrapolare, dai prezzi delle singole voci di capitolato, i costi della sicurezza ordinari ivi contenuti; il pericolo sarebbe, infatti, quello di eseguire un mero esercizio di stile, introducendo percentuali arbitrarie, con il rischio di pervenire ad una stima dei costi del tutto simbolica.

In sostanza, gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta sono solamente quelli speciali e non quelli ordinari, che restano oggettivamente ignoti alle Stazioni Appaltanti essendo questione del tutto interna agli operatori economici, parallelamente alla componente costo del personale, presentando requisiti di determinazione assolutamente soggettivi non generalizzabili o stimabili in serie.

Si ritiene, in definitiva, anche sulla base della già citata Determinazione dell'AVCPLSF n. 3 del 5 Marzo 2008, percorribile il seguente iter:

- A. la Stazione Appaltante fissa l'importo a base d'asta evidenziando solo i costi speciali non soggetti a ribasso, senza quindi esplicitare la componente riferita ai costi ordinari;
- B. gli operatori economici debbono indicare nell'offerta sia i costi speciali per le interferenze (nell'esatta misura predeterminata dalla Stazione Appaltante), sia quelli per i rischi specifici (costi ordinari);
- C. la Stazione Appaltante tiene conto dell'intera offerta così prodotta ai fini dell'aggiudicazione e della determinazione della soglia di anomalia;
- D. la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, ivi compresa la verifica relativa dei costi ordinari evidenziati dagli operatori economici, anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale, come avviene ad esempio negli affidamenti mediante procedura negoziata.

La mancata indicazione, nell'offerta economica, degli oneri di sicurezza da interferenze e/o degli oneri della sicurezza aziendali comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell'offerta a norma del comma 1 bis dell'art. 46 del Codice dei contratti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4622/2012).

DVRI Versione 1 – Revisione 01

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso contrattuale) che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione, o alla riduzione, dei restanti rischi interferenti.

D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze - **esemplificazione**

Categoria d'intervento	Descrizione	U.M.	Computo quantità (Q)	Costo Unitario (Cu)	Costo Finale (C _F)
** Apprestamenti	impalcato	mq			
	nastri segnaletici	m			
Misure preventive, protettive e DPI	parapetto anticaduta	ml			
	maschere facciali	gg			
Ulteriori impianti temporanei	impianto evacuazione polveri	mese			
	idrante uni 45 da 1"1/2	mese			
Mezzi e servizi di PC (protezione collettiva)	cartelli segnaletici	cad/g g			
	avvisatore acustico	mese			
Procedure di sicurezza e interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti	presenza di un moviere	ora			
	spostamento macchine ed attrezzature	cad			
Coordinamento	presenza responsabile impresa alla riunione di coordinamento	ora			
	controllo giornaliero delle PC (protezioni collettive)	ora			
			Costo totale della sicurezza (C_{SDI})		